



Provincia di Prato

**Pareggio di bilancio  
Bilancio 2017**

## **PAREGGIO DI BILANCIO –BILANCIO 2017**

La legge 11 dicembre 2016 nr. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto che ai fini della tutela economica, le Regioni, i Comuni e le Province, le Città Metropolitane devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e 484 dell'art 1 della normativa citata, costituendo i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art 117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione.

Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica si realizza mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali tenendo conto dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale.

Le entrate finali sono riferite ai titoli 1,2,3,4,5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs 118/2011 e le spese finali quelle relative ai titoli 1,2,3 del medesimo decreto, con la precisazione che nel triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal debito.

Gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti gli accantonamenti destinati a confluire in avanzo di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.

L'ultimo periodo del comma 466, precisa inoltre, che non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni definitivamente cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

### **Patti di Solidarietà e Provincia di Prato**

La legge di bilancio 2017, al comma 463, fa salvi gli effetti connessi all'adesione degli enti territoriali ai patti di solidarietà relativi agli anni 2015 e 2016. Il saldo non negativo tra entrate finali e spese finali di ciascun ente è stato, pertanto, rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua partecipazione ai patti di solidarietà 2015 e 2016.

Per l'Amministrazione Provinciale per l'anno 2017 non vi sono variazioni connesse all'applicazione dei patti territoriali degli anni pregressi, infatti l'Amministrazione aveva provveduto a ricorrere al patto orizzontale regionale nell'anno 2013 ed il recupero dello spazio finanziario si è realizzato negli anni 2014 e 2015.

Nell'applicativo del Mef, è stato inserito apposito prospetto avente ad oggetto " dettaglio variazioni saldo di finanza pubblica di cui all'art 1 comma 466" dal quale rileva che l'amministrazione provinciale non ha fatto ricorso al patto nazionale orizzontale e regionale per evitare il peggioramento dei risultati degli esercizi futuri.

Per il patto di solidarietà nazionale verticale lo spazio assegnato all'Amministrazione Provinciale è risultato pari a 236 (in migliaia di euro) con DPCM 77112 del 26/4/2017 quale assegnazione in materia di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489.

La Regione Toscana con DGRT nr 238 del 14/03/2017, sulla base del DPCM del 21/02/2017, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso finalizzato all'attuazione del patto regionale orizzontale per il quale la Provincia non ha fatto ricorso al fine del non peggioramento dei risultati dei futuri esercizi ed inoltre perchè il ricorso all'intesa territoriale risultava subordinato all'utilizzo di indebitamento o di avanzo di amministrazione disponibile.

Nella suddetta deliberazione la Regione Toscana ha dichiarato altresì di non dare applicazione all'art 2 commi 2-3-8 del DPCM 21/2/2017 relativamente alla possibilità per la Regione di cedere spazi finanziari senza richiedere la restituzione degli stessi (ovvero in termini di patto regionale verticale).

### **Pareggio di Bilancio e Bilancio di Previsione 2017**

L'art 1 comma 468 della legge di bilancio 2017, prevede che gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione al comma 1 dell'art 9 della Legge 243/2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'allegato 9 del Dlgs 118/2011.

Precisato con riferimento alla situazione delle Amministrazioni Provinciali quanto segue:

- l'art 18 comma a) del DL 50/2017 (convertito con L 96/2017 pubblicato in GU nr 144 del 23/6/2017) prevede che le Province possono predisporre il bilancio di previsione solo per l'annualità 2017;

di conseguenza è da allegare al bilancio di previsione solamente il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017.

Le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio 2017, renderanno necessaria la riapprovazione dello schema dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio.

Di seguito il prospetto riepilogativo dal quale si rileva il rispetto del vincolo di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio per l'anno 2017.

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2017- PROSPETTO VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b>		
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.802.880,64
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	4.850.636,19
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>7.653.516,83</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>24.491.064,51</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>16.103.721,69</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>815.932,45</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>4.268.226,66</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)</b>	<b>(+)</b>	<b>236.000,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	43.937.931,04
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	1.689.659,41
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	1.405.737,04
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	100.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	95.908,89
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(+)</b>	<b>44.025.944,52</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.424.162,63
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>9.424.162,63</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>118.354,99</b>

## Bilancio di Previsione 2017 – Riflessi mancato rispetto patto stabilità anno 2016

Con l'approvazione del Conto Consuntivo 2016 di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 9 del 05/06/2017 si è rilevato il mancato rispetto dei vincoli di cui al pareggio di bilancio per l'anno 2016 nel seguente modo:

	competenza
fondo pluriennale vincolato di entrata corrente	4.986,00
fondo pluriennale vincolato di entrata di parte capitale al netto della quota finanziata da debito	8.398,00
entrate finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	44.955,00
spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	60.723,00
saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	-2.384,00

Il comma 723 dell'art 1 della legge 208/2015 ha stabilito che in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio le sanzioni da applicare agli enti inadempienti sono le seguenti:

1. riduzione fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari all'importo della corrispondente allo scostamento registrato. In caso di in capienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
2. limite impegni per spese correnti – non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
3. ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento);
4. procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non ricorrono ad assunzioni. Si precisa che il DL 50/2017 prevede all'art 22 comma 5 che il divieto di cui all'art 1 comma 420 lettera c) legge 190/2014 non si applica per la copertura delle funzioni

dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste alla L 56/2014 art 1 commi 85-86).

5. le indennità di funzione e i gettoni di presenza ( art 82 dlgs 267/00) sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 ( gli organi politici delle amministrazioni provinciali non percepiscono compenso in base alla legge 56/2014).

Si rileva che, nel rispetto dell'art. dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs 75/2017 :

- gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della stessa
- le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il DL 50/2017, come convertito con la L. 96/2017, all'art. 40 prevede che:

- le sanzioni di cui al comma 723 art 1 legge 208/2015, non si applicano nei confronti delle province, che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Pertanto per la Provincia di Prato in virtù del DL 50/2017 non trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 723 art 1 Legge 208/2015.

### **Sanzioni mancato rispetto pareggio di bilancio per l'anno 2017**

I commi 475 e 476 art 1 Legge di bilancio 2017 attuano le disposizioni previste dall'art 9 comma 4 della legge 243/2012, prevedendo un trattamento differenziato per gli enti che non hanno rispettato il pareggio di bilancio, nel seguente modo:

- 1) in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).
- 2) in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Nel primo caso:

- l'ente è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento registrato;

-nell'esercizio successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%;

-ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento);

- procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono procedere ad assunzioni. Si precisa che il DL 50/2017 prevede all'art 22 comma 5 che il divieto di cui all'art 1 comma 420 lettera c) legge 190/2014 non si applica per la copertura delle funzioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste alla L 56/2014 art 1 commi 85-86).

-le indennità di funzione e i gettoni di presenza ( art 82 dlgs 267/00) sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 ( gli organi politici delle amministrazioni provinciali non percepiscono compenso in base alla legge 56/2014).

Nel secondo caso:

-l'ente è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento registrato;

-nell'esercizio successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ;

-ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento);

- procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ( le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono procedere. Si precisa che il DL 50/2017 prevede all'art 22 comma 5 che il divieto di cui all'art 1 comma 420 lettera c) legge 190/2014 non si applica per la copertura delle funzioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste alla L 56/2014 art 1 commi 85-86).

-le indennità di funzione e i gettoni di presenza ( art 82 dlgs 267/00) sono rideterminati con versamento al bilancio dello stato del 10% delle loro indennità di funzione e dei gettoni percepiti nell'anno in cui è avvenuta la violazione